



Notaio Dott. Igor Genghini
Viale Liegi 42 - 00198 Roma

Tel. +39.06.85356919 - E mail: igenghini@notariato.it

Repertorio n.72.239

Raccolta n. 23.685

Verbale di assemblea straordinaria dell'Associazione
**"ECCOM - Centro Europeo per l'Organizzazione e
il Management Culturale - European Centre
for Cultural Organisation and Management"**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sedici marzo duemilaventidue alle ore quindici e trenta minuti
16 marzo 2022

UFFICIO DELLE ENTRATE
ROMA5

In Roma, in Viale Liegi n.42.

Avanti a me dottor **Igor Genghini** notaio in Roma, con studio in Viale
Liegi n. 42, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma Vel-
lettri e Civitavecchia,

Registrato in data 16/03/2022

è presente:

al n. 3267

- **DA MILANO Cristina** nata a Milano il 18 marzo 1966, domiciliata per
la carica ove appresso, codice fiscale: DML CST 66C58F205Z.

serie 1T

Detta comparente della cui identità personale io notaio sono certo, dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione **"ECCOM - Centro Europeo per l'Organizzazione e il Management Culturale - European Centre for Cultural Organisation and Management"**, con sede in Roma Lungotevere Flaminio 76, codice fiscale 96293190581, partita IVA 05247451007.

versati € 200,00

La sopramenzionata comparente mi chiede di assistere, redigendone verbale, alla assemblea straordinaria della predetta associazione, che mi dichiara essersi riunita in questo luogo giorno ed ora in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- modifica della denominazione e dell'oggetto sociale, con conseguente modifica degli articoli 1 e 2 dello statuto dell'associazione;
- approvazione del nuovo testo di statuto dell'associazione.

Assume la presidenza della assemblea a norma di Statuto la sopramenzionata signora DA MILANO Cristina la quale constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata convocata a norma di statuto con avvisi inviati a tutti gli associati e ai consiglieri a mezzo raccomandata a mano in data 28 febbraio 2022;

- che degli attuali tre associati è presente, oltre sé stessa, la signora Maria Guida, nata a Veglie (LE) il 10 aprile 1979;

come risulta dal foglio presenze che debitamente firmato dagli intervenuti e controfirmato dal presidente rimane conservato negli atti della associazione;

- che per il Consiglio direttivo sono presenti:

- sé medesima quale Presidente e Guida Maria, sopra generalizzata, Vice Presidente.

Il Presidente dichiara quindi che si è accertata dell'identità e della legittimazione dei presenti e che l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità, manifestata per alzata di mano, come accertato dal Presi-

dente,

delibera:

- di modificare, anche in ottemperanza a quanto richiesto dal RUNTS in sede di istanza di iscrizione allo stesso, la denominazione e l'oggetto dell'associazione, con conseguente modifica degli artt.1 e 2 dello statuto dell'associazione;
- di adottare ed approvare, con effetto immediato, il testo aggiornato di statuto dell'associazione composto da numero venti articoli, che, previa lettura dei soli articoli modificati datane all'assemblea, il presidente mi esibisce, e che si riporta integralmente qui di seguito.

"STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

**ECCOM - CENTRO EUROPEO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL MANAGEMENT CULTURALE -
EUROPEAN CENTRE**

FOR CULTURAL ORGANISATION AND MANAGEMENT ETS

Capo I – Ragione sociale, durata, sede, finalità e rappresentanza

Art.1

E' costituita un'Associazione, di durata illimitata, senza finalità di lucro, denominata "Eccom - Centro Europeo per l'Organizzazione e il Management Culturale – European Centre for Cultural Organisation and Management ETS", con sede in Roma.

Art. 2

L'Associazione è costituita al fine di promuovere in Italia e all'estero la ricerca, lo studio, la formazione, la progettazione e l'informazione sul management culturale, significando con questa espressione le attività legate alla creazione, all'organizzazione, alla gestione ed alla promozione di istituzioni, organizzazioni, iniziative od eventi culturali, nel settore dei beni culturali, dello spettacolo dal vivo, della comunicazione e dei media.

L'Associazione porrà particolare attenzione ai rapporti ed alle interrelazioni tra questi differenti settori di intervento, nonché all'integrazione tra realtà locali e la dimensione internazionale delle diverse attività suddette.

L'Associazione, anche in collaborazione con enti ed istituzioni italiani ed esteri con analoghe finalità:

- effettuerà interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni nonché ai sensi dell'art.5, lettera f) del D.Lgs. 117/2017;
 - promuoverà la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art.5, lettera h) del D.Lgs. 117/2017;
 - promuoverà l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5, lettera i) del D.Lgs. 117/2017.
- Nell'ambito di ogni iniziativa conforme alle proprie finalità possono essere svolte attività accessorie e direttamente connesse per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse. Le attività direttamente connesse a quelle istituzionali costituiscono fonti per il reperimento di fondi

necessari per finanziare le attività istituzionali dell'ente e, ciò, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 460/1997.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali, nonché per la realizzazione delle attività accessorie e direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero per quelle strumentali e/o prodromiche alle stesse, l'ente potrà avvalersi dell'attività dei propri associati.

Art. 3

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente.

Capo II – I soci

Art. 4

I soci non possono essere temporanei e si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari ed hanno tutti uguale diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto ai sensi dell'art. 2532. Sono soci fondatori le persone fisiche, italiane e straniere, che aderiscono all'Associazione entro 30 (trenta) giorni dalla sua costituzione.

Possono diventare soci ordinari persone fisiche italiane e straniere, e soci sostenitori anche persone giuridiche, che condividono le finalità di cui al precedente art. 2.

I soci fondatori, ordinari e sostenitori hanno il dovere di collaborare fattivamente ed efficacemente al raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2.

I soci onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, su proposta scritta di almeno uno dei consiglieri in carica.

Le ammissioni di soci fondatori, ordinari e sostenitori sono deliberate dal Consiglio Direttivo, sulla base delle domande scritte di adesione ad esso pervenute. La deliberazione è adottata con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.

Potranno essere associate le persone che, per la loro esperienza scientifica o professionale, verranno ritenute idonee ad un fattivo ed efficace perseguimento delle finalità associative.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale per ciascun anno solare, e delle eventuali quote straordinarie, secondo l'importo, le modalità ed i tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.

Art. 5

La qualità di socio si perde:

- mortis causa;
- per dimissioni scritte, che dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al ricevimento delle stesse;
- per espulsione deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per gravi inadempienze relative alle finalità associative ed agli obblighi di versamento delle quote sociali, previa convocazione dell'interessato ed audizione per il contraddittorio.

L'eventuale espulsione sarà comunicata in forma scritta dal Presidente all'interessato.

In nessun caso si darà luogo alla restituzione della quota associativa che

non è trasmissibile e non rivalutabile.

In caso di morosità nel versamento delle quote, la qualità di socio è sospesa fino alla solvenza del dovuto.

Capo III – Mezzi finanziari, esercizio finanziario

Art. 6

Costituiscono le voci di entrata dell'Associazione:

- a) le quote, ordinarie e straordinarie, dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) i contributi dei soci;
- c) i contributi di enti ed organismi pubblici e privati;
- d) le donazioni, i legati, i lasciti e le elargizioni;
- e) i proventi di gestione.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere previste altre forme di entrata a fronte di servizi specifici, correlati alle finalità dell'Associazione, offerti ai soci.

Art. 7

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Le entrate servono unicamente a finanziare l'attività dell'Associazione.

Salvo previsioni di legge, durante la vita dell'Associazione non sarà possibile distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Art. 8

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per il primo anno decorrerà dal momento della sua costituzione al 31 dicembre dell'anno in corso.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà un rendiconto economico e finanziario relativo all'esercizio precedente, che dovrà essere approvato dall'Assemblea Generale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

I bilanci resteranno depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

Capo IV – Organi associativi: attribuzioni, funzionamento, durata

Art.9

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e l'Organo di controllo.

Art. 10

L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, a cura del Presidente, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Essa può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria quando il Presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera raccomandata, via telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima di quello della riunione. Nella convocazione dovranno essere indicati l'ordine del giorno

con gli argomenti che saranno discussi, il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terrà l'Assemblea.

In particolari casi di necessità ed urgenza il termine anzidetto può essere ridotto a tre giorni ed in tal caso sarà necessario che siano presenti tutti gli aventi diritto al voto perché l'Assemblea sia legalmente costituita.

Art. 11

L'Assemblea Generale dei Soci, riunita in seduta ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo se predisposto;
- b) delibera sugli indirizzi dell'Associazione;
- c) delibera sui programmi dell'Associazione;
- d) elegge i membri del Consiglio Direttivo.

In seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e le relative modalità

Art. 12

L'Assemblea dei Soci in prima convocazione delibera con la presenza della metà dei Soci più uno.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi. Per le deliberazioni relative alle modificazioni relative dello Statuto dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'associazione ed alla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto. I Soci possono farsi rappresentare da un altro Socio per delega scritta.

Ogni Socio può essere latore di una sola delega.

All'Assemblea hanno diritto di voto solo i Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Il voto è sempre palese, salvo quando la votazione riguardi persona fisica o quando richiedano di eseguire un voto segreto la metà più uno dei presenti e votanti all'Assemblea. Le delibere assembleari dovranno essere affisse nei locali della sede dell'Associazione per 15 giorni.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo

L'Assemblea Generale elegge tra i Soci fondatori, ordinari e sostenitori un Consiglio Direttivo formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Il Consiglio Direttivo costituisce l'organo esecutivo dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni, e sono rieleggibili senza alcun limite.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, quando il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei componenti. La convocazione, da effettuarsi almeno tre giorni prima della data fissata, avviene a cura del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due

terzi dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo:

- a) attua i programmi di attività dell'Associazione approvati dall'Assemblea e le deliberazioni dell'Assemblea stessa, compie atti ed assume iniziative conformi alle finalità associative;
- b) predispone e sottopone all'Assemblea la relazione annuale sull'attività svolta ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo, può predisporre anche uno preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) determina le quote annuali e le eventuali quote straordinarie, per le varie categorie di Soci;
- d) emana appositi regolamenti che disciplinano la vita dell'Associazione;
- e) cura i rapporti esterni dell'Associazione.

Art. 14

Il Presidente

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale.

Le cariche durano due anni, e sono rinnovabili senza alcun limite.

Esse possono essere revocate per gravi motivi in seguito a deliberazione dell'Assemblea, con voto segreto e maggioranza di due terzi.

Art. 15

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale dei Soci ed il Consiglio Direttivo. Firma tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.

Se dimissionario o revocato, il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente.

Il Consiglio Direttivo, con voto unanime, può eleggere uno o più Presidenti Onorari, attribuendo il titolo a persone che per il proprio valore morale e professionale recano lustro alle iniziative dell'Associazione.

L'attribuzione del titolo è soggetta a dimissioni da parte dell'interessato ed a revoca da parte dell'unanimità del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Onorario non assume alcuna responsabilità legale per l'operato dell'associazione.

Art. 16

Il Vice Presidente sostituisce in tutte le sue funzioni il Presidente, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Art. 17

Le funzioni e le attribuzioni del Segretario Generale sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Il compito precipuo del Segretario Generale è comunque quello di coadiuvare il Presidente nella gestione amministrativa e nella predisposizione del bilancio, per l'organizzazione e per il funzionamento generale dell'Associazione.

Art. 18

Organo di controllo

L'Organo di controllo, che potrà essere costituito da un Revisore Unico o da un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica tre esercizi sociali e viene nominato dall'Assemblea

dei Soci, che può determinare anche un emolumento ai componenti effettivi dell'Organo.

L'ineleggibilità e la decadenza come anche il funzionamento dell'Organo e i diritti e doveri dei componenti del Collegio sono regolati dagli artt. 2397 - 2408 c.c. valevoli per le società azionarie.

Capo V – Modifiche statutarie, scioglimento, norma di rinvio

Art. 19

Le clausole del presente Statuto non possono essere modificate che attraverso una delibera dell'Assemblea straordinaria, secondo quanto previsto al precedente Art. 12.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, secondo quanto previsto dal precedente Art. 12.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale che risulterà, dedotte le obbligazioni assunte dall'Associazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità come indicato nella Legge.

Art. 20

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme vigenti in materia ed al codice civile."

E' conferito alla dottoressa DA MILANO Cristina il potere di apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte le modifiche che saranno richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione al RUNTS.

Null'altro essendovi da deliberare ed approvare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici e diciassette minuti.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Associazione.

Del presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio su otto pagine di due fogli ho dato lettura alla comparente che lo approva e sottoscrive alle ore sedici e venti minuti.

Firmato: Cristina Da Milano, Igor Genghini notaio - Impronta del Sigillo.

Copia composta da quattro fogli, conforme all'originale munito delle prescritte firme, rilasciata dal dr. Igor Genghini notaio in Roma iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civita-vecchia ad uso consentito dalla legge.

Roma, lì sedici marzo duemilaventidue

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-
LE SU SUPPORTO CARTACEO RILASCIATA DAL NOTAIO IGOR GENGHINI
DI ROMA AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS N.82 DEL 7 MARZO 2005
MODIFICATO DALL'ART. 15 DEL D.LGS. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010.